



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

STATUTO della FONDAZIONE PER SOLIERA

Premessa

La Fondazione “PER SOLIERA” opera per favorire e supportare lo sviluppo socio-culturale, civile ed economico del territorio di Soliera.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere i bisogni della propria comunità, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori del contesto territoriale.

Istituzioni, cittadini, imprese e soggetti del Terzo Settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare la cultura del dono e della solidarietà sociale, nella logica della partecipazione al bene comune, sull'esempio delle disposizioni testamentarie di Leo Govi, il cui lascito costituisce un primo nucleo di risorse a disposizione della Fondazione.

La Fondazione si propone, nell'ambito delle attività istituzionali, lo sviluppo di strategie e di modelli innovativi integrati di welfare in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità dei bisogni della propria comunità di riferimento. Per tali ragioni la Fondazione è Fondazione di Comunità.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. Per volontà del Comune di Soliera, Fondatore, è costituita la Fondazione “Per Soliera”, di seguito “Fondazione”.
2. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione ha sede nel Comune di Soliera e può costituire, nell'ambito del territorio di propria operatività, delegazioni e uffici.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità e attività.

1. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale del Comune di Soliera, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, inclusi servizi connessi di ristorazione e ospitalità in quanto compatibili;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Fondazione realizza, nel proprio ambito territoriale, iniziative e servizi a favore della comunità locale negli ambiti di sviluppo indicati al precedente comma 1, mediante utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni e lasciti a qualsiasi titolo.

3. La Fondazione può avvalersi di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale in ogni settore di cui al precedente comma 1 ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio del Comune di Soliera.

4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, finalizzate, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- costituire un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di iniziative per il sostegno e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento, anche realizzate al di fuori di tale territorio;
- impiegare il proprio patrimonio in investimenti volti al sostegno di progetti con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e/o di enti che si prefiggono tali finalità;
- sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il Terzo Settore, le istituzioni pubbliche o private, le imprese e i cittadini;
- costituire o partecipare ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini di cui al presente articolo.

5. Nei limiti indicati al comma 4, l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle attività.

1. La Fondazione opera:

- a) realizzando progetti e iniziative di utilità sociale proprie anche coinvolgendo istituzioni, soggetti del Terzo Settore, imprese e cittadini;
- b) concedendo contributi in denaro a fondo perduto nonché erogando servizi e concedendo beni a titolo gratuito a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti.

Articolo 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo patrimoniale, composto dal conferimento in denaro, inizialmente costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore con il versamento di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), quanto ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di dotazione vincolato, quanto ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da attribuire al Fondo di gestione;
- b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, o da altri soggetti pubblici o privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- d) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati;
- e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato in termini sociali e/o finanziari, a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

3. Quando, per particolari motivi valutati dal Consiglio Direttivo o per onere apposto a singola elargizione il Consiglio lo valuti necessario o anche solo opportuno, la Fondazione gestisce il patrimonio con modalità contabili e/o organizzative idonee a documentare l'imputazione delle somme a determinate attività e/o progetti, anche mediante l'istituzione di fondi separati.

4. Nel caso in cui pervengano alla Fondazione finanziamenti liquidi eccedenti il fabbisogno delle programmazioni di attività in medio/lungo periodo, la Fondazione medesima, potrà affidarne la gestione a intermediari abilitati perseguendo i principi della prudenza e della trasparenza, al fine di preservare il valore nel tempo.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) efficienza ed economicità delle somme impiegate in relazione al raggiungimento degli obiettivi di efficacia sociale attesi in ordine alla realizzazione delle iniziative, progetti e servizi;
- b) in relazione ai finanziamenti di cui al precedente comma 4 persegue l'efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento, in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio, con ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e basso livello di rischio, attuando l'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio, osservando il principio della prudenza;
- c) sostenibilità, il portafoglio deve, di norma, essere indirizzato verso strumenti finanziari attenti all'ambiente, alla sensibilità sociale e al corretto governo delle aziende o dei Paesi.

Articolo 5 - Finanziamento delle attività.

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) eventuali disposizioni testamentarie;
- b) raccolte di fondi presso terzi, atti di liberalità;
- c) redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, quali attività commerciali marginali, eventualmente realizzate al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: sponsorizzazioni, contratti di pubblicità commerciale, sfruttamento di royalties, vendita di servizi commerciali al pubblico, merchandising);
- d) eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio.

2. La Fondazione raccoglie e gestisce gli apporti di cui al precedente comma 1 secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

Articolo 6 – Principi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

1. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di medio-lungo periodo, ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore del proprio patrimonio.

2. La Fondazione, al fine di selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, sollecita la presentazione di proposte, anche tramite procedure di valutazione comparativa, volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi.

3. La Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso, nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali contigui.

4. La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi soggetti del Terzo Settore.

5. La Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali.

Articolo 7 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti.

Art. 8 – Presidente.

1. Il Presidente è nominato dal Fondatore, successivamente dal Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il Vice Presidente;

- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f) può delegare singole attività di propria competenza ad uno o più Consiglieri ad esclusione delle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente comma;
- g) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dei programmi di attività della Fondazione;
- h) convoca e presiede il Consiglio Direttivo al quale sottopone le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione, formula le proposte di deliberazioni; provvede alla verbalizzazione delle sedute nominando un segretario;
- i) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
- l) può, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, accettare donazioni ed eredità di modesta entità;
- m) esercita i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione attribuiti al Direttore fino alla nomina di quest'ultimo e nei casi di vacanza del medesimo;
- n) presiede il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio Direttivo ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione e delibera circa le direttive di carattere generale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, secondo decisione del Fondatore, in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo è nominato, senza vincolo di mandato, dal Fondatore.
4. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:
 - a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dall'art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione e/o del Fondatore.
5. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. Il Presidente e i Consiglieri possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
7. La carica di Consigliere è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute.
8. Il Consiglio Direttivo delibera secondo le modalità previste al successivo art. 10.
9. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

10. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio, su indicazione dei rispettivi soggetti partecipanti relativamente alle designazioni di propria competenza, provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto o vacante mediante cooptazione. Il nuovo consigliere resterà in carica sino allo scadere del Consiglio

11. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi in coerenza con gli indirizzi in materia approvati dal Comitato di indirizzo;

b) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, e le relazioni proposti dal Presidente;

c) approvare i regolamenti;

d) facoltà di nominare il Direttore, selezionato con le modalità previste dalla legge ed estraneo al Consiglio Direttivo, al Comitato di indirizzo e al Comitato Tecnico Scientifico, tramite procedura ad evidenza pubblica, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni. Fino alla data di nomina del Direttore, o in caso di vacanza dello stesso, le funzioni direttive della Fondazione sono svolte dal Presidente;

e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, fatta salva l'accettazione di donazioni ed eredità di modesta entità di competenza del Presidente, nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

f) deliberare le modalità attraverso le quali la Fondazione eroga o impiega somme secondo i propri scopi, ed in particolare al fine di attuare la beneficenza diretta od indiretta e di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio;

g) deliberare le tariffe annuali relative ad eventuali servizi a pagamento che dovranno essere determinate in modo tale da consentire l'accesso a tutte le fasce sociali, con particolare riferimento a quelle meno abbienti;

h) approvare le modifiche statutarie, previo parere favorevole del Consiglio Comunale;

i) deliberare l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore;

j) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni senza fini di lucro di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 17;

k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

l) individuare le formazioni sociali del territorio come indicato al successivo art. 12;

m) decidere se e quando attivare il Comitato di Indirizzo e il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 10 - Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede. In particolare è necessario siano assicurate le seguenti condizioni: consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, indicare nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo deputato.

2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente mediante Pec, o con modalità telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.
6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri designati.
8. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
9. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione dovranno essere adottate secondo le seguenti modalità:
 - in caso di Consiglio direttivo composto da 3 membri è richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri;
 - in caso di Consiglio direttivo composto da 5 membri è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate su proposta del Presidente.
11. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.
12. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

Art. 11 - Direttore.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 13, lett. d).
2. Il Direttore esercita tutti i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, con le seguenti attribuzioni a titolo esemplificativo e non esclusivo:
 - a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;
 - b) responsabilità della gestione generale, ed economico-finanziaria della Fondazione;
 - c) predisposizione e presentazione al Consiglio Direttivo, delle proposte dei programmi di attività annuali e pluriennali, anche in conformità con le proposte elaborate dal Comitato di indirizzo, dei bilanci annuali e preventivi, del piano degli investimenti, corredati dalle relazioni di accompagnamento, oltre alle iniziative/progetti di particolare rilevanza;
 - e) direzione del personale della Fondazione; in particolare il Presidente provvede, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;

- f) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio medesimo;
- g) firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- h) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo;
- i) sorveglianza circa il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura dell'osservanza dello Statuto;
- l) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- m) verifica periodica circa la conduzione delle attività della Fondazione secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità.

Art. 12 - Comitato di indirizzo.

1. Il Comitato di indirizzo è organismo rappresentativo delle formazioni sociali del territorio quali, a titolo indicativo e non esclusivo, Enti del Terzo Settore, organizzazioni sindacali, organizzazioni di categoria, donatori.
2. Il Comitato di indirizzo coadiuva il Consiglio Direttivo nell'elaborazione di proposte relativamente alle linee generali dell'attività della Fondazione, dei relativi obiettivi, programmi e delle iniziative di rilevante interesse, in coerenza con i principi di etica sociale universalmente riconosciuti, ed esprime pareri sulla destinazione dei fondi allo scopo stanziati. Dette proposte sono sottoposte, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività esercitate dal Direttore di cui all'art. 11, comma 2, lett. c).
3. Il Comitato di indirizzo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle formazioni sociali del territorio individuate dal Consiglio Direttivo, secondo un metodo partecipativo e inclusivo. Le suddette formazioni sociali indicano, ove possibile, un candidato di genere femminile e un candidato di genere maschile.
4. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato medesimo a maggioranza nella prima seduta.
5. Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal proprio Presidente e si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun componente del Comitato esprime un voto.
7. Al Comitato di indirizzo sono riservate garanzie di trasparenza e di rendicontazione sociale relativamente alle attività complessivamente svolte dalla Fondazione.
8. La carica di membro del Comitato di indirizzo è gratuita, salvo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute.
9. I componenti del Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo medesimo

Art. 13 – Donatori.

1. Sono Donatori tutti coloro che hanno contribuito al patrimonio della Fondazione o alle sue attività istituzionali con apporti in denaro, anche cumulativi, previa assunzione di formale impegno, o mediante apporti di beni o servizi il cui valore sia asseverato e condiviso dal Consiglio Direttivo, secondo l'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo medesimo, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.
2. La qualifica di Donatore è attribuita dal Consiglio Direttivo, su richiesta di chi effettua la contribuzione, con deliberazione che accerta l'ammontare o il valore della stessa.
3. Il Donatore è iscritto nel Libro dei Donatori. Il Presidente ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

4. La qualifica di Donatore può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione;
5. Decade dallo stato di Donatore colui che, nonostante diffida, non abbia onorato gli impegni di versamento assunti.
6. Il Consiglio Direttivo disciplina con un regolamento le modalità delle donazioni, l'attribuzione e la revoca della qualifica di Donatore.

Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è composto da non più di 5 membri, compreso il Presidente, le cui funzioni sono svolte dal Presidente della Fondazione, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione tecnico - consultiva ed esprime pareri non vincolanti in merito agli ambiti di attività della Fondazione, assiste gli organi della Fondazione nella valutazione degli aspetti tecnico - scientifici delle attività e iniziative della medesima, esprime pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza, ed esprime pareri in ordine alla valutazione e valorizzazione delle donazioni.
3. I componenti del Comitato, ad esclusione del Presidente, durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo medesimo.
4. Il Comitato si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico da parte dei membri del medesimo è di massima gratuita, fatto salvo eventuale gettone di presenza approvato dal Consiglio Direttivo, secondo l'importo stabilito dal Consiglio medesimo.
7. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
8. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza nominato dal Presidente.

Art. 15 - Funzioni di controllo, Revisore dei Conti.

1. Tutte le funzioni di controllo, nonché il controllo contabile specifico dell'Istituto della Revisione legale dei conti, sono attribuite al Revisore dei Conti iscritto in uno degli albi professionali individuati, a norma del dell'art. 2397, 2° comma, del codice civile, con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
2. Il Revisore di Conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.
3. Il Revisore di Conti dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile per una volta.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Revisore dei Conti.
5. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
6. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio e relazione di gestione.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Il Bilancio di esercizio, predisposto dal Presidente, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e lo trasmette al Fondatore e lo presenta in Consiglio comunale, unitamente al documento che illustra le linee di indirizzo generali delle attività previste per l'anno successivo; qualora particolari esigenze lo rendano necessario detto termine potrà essere prorogato di 60 giorni. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta entro 60 giorni, al Consiglio Comunale.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio e la relazione di cui al comma 6, oltre al bilancio consuntivo, devono essere trasmessi agli organi previsti per legge, al Fondatore e al Comitato di indirizzo.
5. Eventuali perdite d'esercizio possono essere ripianate entro due esercizi successivi.
6. Il Bilancio è accompagnato da un'apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio Direttivo. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. In via residuale gli avanzi potranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
8. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 – Estinzione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari della Fondazione, esso ne delibera l'estinzione secondo le maggioranze previste dall'art. 10, comma 9, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione medesima ai sensi dell'art.27 Cod. Civ.; in tal caso il patrimonio verrà devoluto dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, con deliberazione che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, al Fondatore o ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Art. 18 - Clausola di rinvio.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia.